

Camera dei Deputati

AC 3132

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

Emendamento

Articolo 67

(Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti Pubblicitari)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "analogiche o digitali," sono aggiunte le seguenti: "nonché sulle pubblicazioni di qualsiasi tipo effettuate su supporti cartacei";

b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: "1-quater. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, ivi comprese le altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le

comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.”.

Credito d'imposta pubblicità

Motivazione

L'emendamento è volto ad estendere l'attuale disposizione dell'articolo 57-bis, DL 50/2017 inerente il credito di imposta sulla pubblicità ai prodotti realizzati dalle imprese della filiera della comunicazione che concorrono alla realizzazione di campagne pubblicitarie attraverso la produzione di qualsiasi tipo di pubblicazione cartacea (effettuata ad esempio su depliant, brochure, volantini, manifesti e simili).

Il comparto della comunicazione, con particolare riferimento ai settori della fotografia, della stampa tipografica e delle agenzie di comunicazione ha risentito, negli ultimi dieci anni, di una profonda crisi strutturale dovuta, da un lato, all'inevitabile adattamento ad una congiuntura socio-economica sfavorevole e, dall'altro, alla rivoluzione digitale che ha coinvolto tutta la filiera.

Le tecnologie multimediali hanno progressivamente favorito la dematerializzazione dell'informazione, provocando una modifica della sensibilità e dei gusti dei consumatori, sempre più orientati a prediligere lo schermo del tablet o dello smartphone rispetto ai supporti di lettura tradizionali.

Al già brusco calo di investimenti in pubblicità e comunicazione determinato dalla crisi economica, si è pertanto andata ad affiancare un'offerta crescente di servizi sul web - molto competitivi grazie alle economie di scala, sia per l'acquisto delle materie prime sia per la produzione, ed alla standardizzazione delle prestazioni – che hanno eroso importanti fette di mercato alle aziende del comparto, andando a ridisegnare pesantemente l'intera filiera, in particolare l'area stampa.

Tale situazione è stata da ultimo pesantemente aggravata dall'emergenza sanitaria in corso che ha provocato la drastica riduzione di eventi pubblici, convegni, congressi, fiere e meeting aziendali, nonché del turismo sia familiare che aziendale, che si è tradotta nel crollo delle commesse relative alla stampa di brochure, depliant, pieghevoli, company profile, folder e relativa progettazione grafica.

Si rendono pertanto assolutamente necessarie alcune misure per tamponare una situazione già molto complicata che rischia di provocare la chiusura di molte aziende del settore e che a sua volta creerebbe problemi di emergenza sociale causati dalla perdita dell'impiego di numerosi dipendenti spesso difficilmente ricollocabili nel mondo del lavoro.

Testo coordinato articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96

1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, **nonché sulle pubblicazioni di qualsiasi tipo effettuate su supporti cartacei o digitali**, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti

effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e *start up* innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3.

1-quater. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, **ivi comprese le altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei**, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.”

Camera dei Deputati

AC 3132

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

Emendamento

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Articolo 11-bis

(Aliquota IVA ridotta per la stampa su supporti riciclati)

Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*undevicies*, è inserito il seguente: "127-*vicies*) stampa di prodotti diversi da quelli indicati nella tabella A, parte seconda, numero 18, allegata al presente decreto, eseguita su supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità; supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità occorrenti per la stampa degli stessi."

IVA agevolata per la stampa su supporti riciclati

Motivazione

L'emendamento è volto ad agevolare la stampa di prodotti diversi da quelli per i quali è già prevista l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, quando la stessa è eseguita utilizzando supporti acquistati con certificazione di ecosostenibilità.

La tematica della transizione ecologica, recentemente divenuta centrale nell'ambito dell'azione di Governo, suggerisce la necessità di agevolare il percorso delle imprese impegnate in azioni 'green' finalizzate a ridurre l'impatto ambientale delle loro attività, che si ritiene debba essere la strada da percorrere per incentivare la richiesta da parte dei committenti, spesso scoraggiati ad acquistare articoli realizzati con materiali derivati da cellulosa riciclata a causa di prezzi di acquisto poco convenienti rispetto a lavorazioni eseguite su materiali non riciclati.

Camera dei Deputati

AC 3132

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

Emendamento

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Articolo 11-bis

(Tax credit cerimonie)

1. Per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, per il pagamento di servizi relativi alla organizzazione e realizzazione di cerimonie offerti dai soggetti che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 18.12.0, 18.13.00, 74.10.2, 74.10.29, 74.20, 74.20.1, 74.20.2, 74.20.12, 74.20.19, 96.09.05.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
 - a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo soggetto economico;
 - b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con i soggetti economici di cui al medesimo comma, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai soggetti economici di cui al comma 1 sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto

cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, i soggetti economici di cui al comma 1 e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

Tax credit cerimonie

Motivazione

L'emendamento è diretto a favorire il rilancio delle attività svolte dai soggetti che operano nei settori della grafica e fotografia nell'ambito della realizzazione ed organizzazione di cerimonie, attraverso la previsione di un'agevolazione rivolta alle famiglie, con ISEE non superiore a 40.000 euro, che acquistano i relativi servizi. In particolare, il beneficio è riconosciuto tramite uno sconto ed una detrazione d'imposta, recuperato dai soggetti economici tramite il riconoscimento di un corrispondente credito d'imposta. I servizi che danno diritto al beneficio sono eseguiti dai soggetti che operano con gli specifici codici ATECO richiamati nella proposta emendativa.

La pandemia in corso, infatti, ha prodotto pesanti effetti sulle imprese operanti nei settori delle cerimonie (quali matrimoni, battesimi, comunioni, etc.). Prendendo a riferimento i soli matrimoni, nel 2020 in Italia si è rilevato un dimezzamento delle cerimonie, con 96.687 matrimoni (45,7% in meno) rispetto ai 184.000 dell'anno pre-pandemia (2019), accelerando il trend di decrescita degli ultimi anni.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria, stimata in 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni per il 2023.